AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SEZIONE DI CREDITO FONDIARIO DEL BANCO DI NAPOLI

Art. 1

Il fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, fissato in lire 50 milioni con l'art. 3 del regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, viene elevato a lire 100 milioni mediante trasferimento della somma occorrente dalla riserva ordinaria della azienda bancaria.

Versione in vigore dal 28 giugno 1949, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli
Estremi	Legge 20 maggio 1949, n. 327
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-fondo-di-dotazione-della-sezione-di-credito-fondiario-del-1949/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it